

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1944/96 della Commissione, del 9 ottobre 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	1
Regolamento (CE) n. 1945/96 della Commissione, del 9 ottobre 1996, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la decima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1464/96	3
Regolamento (CE) n. 1946/96 della Commissione, del 9 ottobre 1996, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	4
Regolamento (CE) n. 1947/96 della Commissione, del 9 ottobre 1996, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento danese	6
Regolamento (CE) n. 1948/96 della Commissione, del 9 ottobre 1996, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese	11
Regolamento (CE) n. 1949/96 della Commissione, del 9 ottobre 1996, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese	16
Regolamento (CE) n. 1950/96 della Commissione, del 9 ottobre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	21
Regolamento (CE) n. 1951/96 della Commissione, del 9 ottobre 1996, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	23
<b>* Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento</b>	<b>26</b>

**Commissione**

96/586/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 9 aprile 1996, relativa alla revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti profam come sostanza attiva <sup>(1)</sup> .....** 41

96/587/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 30 settembre 1996, relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità della direttiva 94/57/CE del Consiglio <sup>(1)</sup> .....** 43

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1944/96 DELLA COMMISSIONE****del 9 ottobre 1996****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1785/81, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 17 bis dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(4)</sup>; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero<sup>(5)</sup>; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95<sup>(7)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio<sup>(8)</sup>; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(10)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96<sup>(12)</sup>;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

<sup>(6)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

<sup>(7)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(11)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(12)</sup> GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(5)</sup> GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 9 ottobre 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione <sup>(1)</sup>
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	38,33 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 910	38,19 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 950	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 100	38,33 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 910	38,19 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 950	<sup>(2)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,4167
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	41,67
1701 99 10 910	41,90
1701 99 10 950	41,90
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,4167

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

<sup>(3)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1945/96 DELLA COMMISSIONE**

del 9 ottobre 1996

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la decima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1464/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1464/96 della Commissione, del 25 luglio 1996, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1464/96 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la decima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95<sup>(5)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio<sup>(6)</sup>; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per la decima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1464/96, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 44,940 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.<sup>(3)</sup> GU n. L 187 del 26. 7. 1996, pag. 42.<sup>(4)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.<sup>(5)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1946/96 DELLA COMMISSIONE****del 9 ottobre 1996****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione<sup>(4)</sup>; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1996.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.<sup>(3)</sup> GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	7,95	—	0,26
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	11,28	—	0,00

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1947/96 DELLA COMMISSIONE**

del 9 ottobre 1996

**relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento danese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94<sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, di 49 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento danese;

considerando che occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese; che, a tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori; che è quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che, qualora il ritiro dell'orzo avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento danese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di orzo da esso detenuto.

*Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 49 000 tonnellate di orzo, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 49 000 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.

*Articolo 3*

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2131/93.

*Articolo 4*

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(5)</sup>.

*Articolo 5*

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 17 ottobre 1996, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 29 maggio 1997, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento danese.

*Articolo 6*

1. L'organismo d'intervento, ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal

<sup>(5)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
  - 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 60 kg/hl,
  - un punto percentuale per il tenore di umidità,
  - mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione <sup>(1)</sup>,
  - e
  - mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

- c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:
  - accettare la partita tal quale,
  - oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione

non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;

- d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

2. Tuttavia se l'uscita dell'orzo ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

#### Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di orzo conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

<sup>(1)</sup> GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

- Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 1947/96
- Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1947/96
- Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1947/96
- Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1947/96
- Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1947/96
- Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 1947/96
- Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1947/96
- Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1947/96
- Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n° 1947/96
- Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1947/96
- Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1947/96.

#### Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. A garanzia dell'obbligo di esportazione nei paesi terzi è costituita una cauzione di 50 ECU per tonnellata, di cui 30 ECU/t sono depositati all'atto del rilascio del titolo di esportazione e i rimanenti 20 ECU/t sono depositati prima del ritiro dei cereali.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione <sup>(1)</sup>,

— l'importo di 30 ECU/t è svincolato entro 20 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che l'orzo ritirato ha lasciato il territorio doganale della Comunità;

— l'importo di 20 ECU/t è svincolato entro 15 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova di immissione in consumo in un paese terzo. Le modalità di presentazione di tale prova sono quelle di cui agli articoli 18 e 47 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione <sup>(2)</sup>.

3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 ECU/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

#### Articolo 9

L'organismo d'intervento danese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

#### Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Jylland	39 545
Sjælland	9 397

## ALLEGATO II

**Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento danese**

[Articolo 6 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1947/96]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— Peso specifico (kg/hl)</li> <li>— % chicchi germinati</li> <li>— % impurità varie (Schwarzbesatz)</li> <li>— % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta</li> <li>— Altri</li> </ul>

## ALLEGATO III

## Gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento danese

[Regolamento (CE) n. 1947/96]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in ECU/t) (1)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in ECU/) (per memoria)	Spese commerciali (in ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(1) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

## ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

— DG VI-C-1

— Telex: 22037 AGREC B  
22070 AGREC B (caratteri greci)— Telefax: 296 49 56  
295 25 15.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1948/96 DELLA COMMISSIONE**

del 9 ottobre 1996

**relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94<sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, di 13 613 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese;

considerando che occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese; che, a tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori; che è quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che, qualora il ritiro dell'orzo avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento svedese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di orzo da esso detenuto.

*Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 13 613 tonnellate di orzo, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 13 613 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.

*Articolo 3*

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2131/93.

*Articolo 4*

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(5)</sup>.

*Articolo 5*

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 17 ottobre 1996, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 29 maggio 1997, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento svedese.

*Articolo 6*

1. L'organismo d'intervento, ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal

<sup>(5)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
  - 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 60 kg/hl,
  - un punto percentuale per il tenore di umidità,
  - mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione <sup>(1)</sup>,
  - e
  - mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

- c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:
  - accettare la partita tal quale,
  - oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione

non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;

- d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

2. Tuttavia se l'uscita dell'orzo ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

#### Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di orzo conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

<sup>(1)</sup> GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

- Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 1948/96
- Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -avgift, forordning (EF) nr. 1948/96
- Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1948/96
- Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1948/96
- Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1948/96
- Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 1948/96
- Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1948/96
- Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1948/96
- Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n° 1948/96
- Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1948/96
- Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1948/96.

#### Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. A garanzia dell'obbligo di esportazione nei paesi terzi è costituita una cauzione di 50 ECU per tonnellata, di cui 30 ECU/t sono depositati all'atto del rilascio del titolo di esportazione e i rimanenti 20 ECU/t sono depositati prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione <sup>(1)</sup>,

- l'importo di 30 ECU/t è svincolato entro 20 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che l'orzo ritirato ha lasciato il territorio doganale della Comunità;
- l'importo di 20 ECU/t è svincolato entro 15 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova di immissione in consumo in un paese terzo. Le modalità di presentazione di tale prova sono quelle di cui agli articoli 18 e 47 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione <sup>(2)</sup>.

3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 ECU/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

#### Articolo 9

L'organismo d'intervento svedese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

#### Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Köping	13 613

## ALLEGATO II

**Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese**

[Articolo 6 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1948/96]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— Peso specifico (kg/hl)</li> <li>— % chicchi germinati</li> <li>— % impurità varie (Schwarzbesatz)</li> <li>— % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta</li> <li>— Altri</li> </ul>

## ALLEGATO III

## Gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento svedese

[Regolamento (CE) n. 1948/96]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in ECU/t) (1)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in ECU/t) (per memoria)	Spese commerciali (in ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(1) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

## ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

— DG VI-C-1

— Telex: 22037 AGREC B  
22070 AGREC B (caratteri greci)— Telefax: 296 49 56  
295 25 15.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1949/96 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1996

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94<sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, di 40 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese;

considerando che occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese; che, a tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori; che è quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che, qualora il ritiro dell'orzo avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento finlandese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di orzo da esso detenuto.

*Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 40 000 tonnellate di orzo, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 40 000 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.

*Articolo 3*

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2131/93.

*Articolo 4*

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(5)</sup>.

*Articolo 5*

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 17 ottobre 1996, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 29 maggio 1997, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento finlandese.

*Articolo 6*

1. L'organismo d'intervento, ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

— 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 60 kg/hl,

— un punto percentuale per il tenore di umidità,

— mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione (<sup>1</sup>),

e

— mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:

— accettare la partita tal quale,

— oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione

non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;

d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

2. Tuttavia se l'uscita dell'orzo ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

#### Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di orzo conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

(<sup>1</sup>) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

- Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 1949/96
- Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1949/96
- Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1949/96
- Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1949/96
- Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1949/96
- Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 1949/96
- Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1949/96
- Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1949/96
- Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n° 1949/96
- Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1949/96
- Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1949/96.

#### Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. A garanzia dell'obbligo di esportazione nei paesi terzi è costituita una cauzione di 50 ECU per tonnellata, di cui 30 ECU/t sono depositati all'atto del rilascio del titolo di esportazione e i rimanenti 20 ECU/t sono depositati prima del ritiro dei cereali.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1996.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione<sup>(1)</sup>,

- l'importo di 30 ECU/t è svincolato entro 20 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che l'orzo ritirato ha lasciato il territorio doganale della Comunità;
- l'importo di 20 ECU/t è svincolato entro 15 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova di immissione in consumo in un paese terzo. Le modalità di presentazione di tale prova sono quelle di cui agli articoli 18 e 47 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione<sup>(2)</sup>.

3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 ECU/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

#### Articolo 9

L'organismo d'intervento finlandese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

#### Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Helsinki	7 237
Iisalmi	6 680
Koria	11 553
Mustio	5 160
Vainikkala	9 313

## ALLEGATO II

**Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese**

[Articolo 6 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1949/96]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— Peso specifico (kg/hl)</li> <li>— % chicchi germinati</li> <li>— % impurità varie (Schwarzbesatz)</li> <li>— % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta</li> <li>— Altri</li> </ul>

## ALLEGATO III

## Gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento finlandese

[Regolamento (CE) n. 1949/96]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in ECU/t) (*)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in ECU/t) (per memoria)	Spese commerciali (in ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(\*) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

## ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

- DG VI-C-1
- Telex: 22037 AGREC B  
22070 AGREC B (caratteri greci)
- Telefax: 296 49 56  
295 25 15.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1950/96 DELLA COMMISSIONE****del 9 ottobre 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1890/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 33,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 ottobre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)			
Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 40	052	89,5	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	220	110,8	
	060	80,2		400	171,3	
	064	70,8		412	58,5	
	066	54,0		508	307,2	
	068	80,3		512	186,0	
	204	86,8		600	88,5	
	208	44,0		624	67,7	
	212	97,5		999	118,8	
	400	170,4		039	121,0	
	624	95,8		052	63,6	
	999	86,9		064	46,9	
	ex 0707 00 30	052		82,8	070	90,2
		053		156,2	284	72,1
060		61,0	388	45,8		
066		53,8	400	71,9		
068		69,1	404	72,1		
204		144,3	416	72,7		
624		87,1	508	113,5		
999		93,5	512	131,1		
0709 90 79		052	54,3	524	100,3	
	204	77,5	528	53,0		
	412	54,2	624	86,5		
	508	42,9	728	107,3		
	624	151,9	800	141,3		
	999	76,2	804	58,9		
	0805 30 30	052	67,4	0808 20 57	999	85,2
204		88,8	039		104,1	
220		74,0	052		72,8	
388		67,0	064		78,3	
400		68,2	388		57,2	
512		66,7	400		70,4	
520		66,5	512		88,7	
524		65,9	528		132,9	
528		62,8	624		79,0	
600		96,5	728		115,4	
624		48,9	800		84,0	
999		70,2	804		73,0	
0806 10 40		052	99,3		999	86,9
		064	49,5			
	066	49,4				

(\*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1951/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 ottobre 1996**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto;

considerando che il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE)

n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 71.

## ALLEGATO I

## del regolamento della Commissione, del 9 ottobre 1996, che fissa i dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ECU/t)

Codice NC	Dazio all'importazione <sup>(1)</sup>			
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) <sup>(2)</sup> (3)	ACP Bangladesh <sup>(1)</sup> (2) (3) (4)	Basmati India <sup>(5)</sup> articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95	Basmati Pakistan <sup>(7)</sup> articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95
1006 10 21	(8)	140,81		
1006 10 23	(8)	140,81		
1006 10 25	(8)	140,81		
1006 10 27	(8)	140,81		
1006 10 92	(8)	140,81		
1006 10 94	(8)	140,81		
1006 10 96	(8)	140,81		
1006 10 98	(8)	140,81		
1006 20 11	338,05	164,69		
1006 20 13	338,05	164,69		
1006 20 15	338,05	164,69		
1006 20 17	301,75	146,54	51,75	251,75
1006 20 92	338,05	164,69		
1006 20 94	338,05	164,69		
1006 20 96	338,05	164,69		
1006 20 98	301,75	146,54	51,75	251,75
1006 30 21	(8)	271,09		
1006 30 23	(8)	271,09		
1006 30 25	(8)	271,09		
1006 30 27	(8)	271,09		
1006 30 42	(8)	271,09		
1006 30 44	(8)	271,09		
1006 30 46	(8)	271,09		
1006 30 48	(8)	271,09		
1006 30 61	(8)	271,09		
1006 30 63	(8)	271,09		
1006 30 65	(8)	271,09		
1006 30 67	(8)	271,09		
1006 30 92	(8)	271,09		
1006 30 94	(8)	271,09		
1006 30 96	(8)	271,09		
1006 30 98	(8)	271,09		
1006 40 00	(8)	84,38		

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85), modificato.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU n. L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7), modificato.

(5) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.

(6) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96].

(7) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine del Pakistan, riduzione di 50 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96].

(8) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

## ALLEGATO II

## Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (ECU/t)	( <sup>1</sup> )	301,75	572,00	338,05	572,00	( <sup>1</sup> )
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (\$/t)	—	415,35	380,33	405,00	440,00	—
b) Prezzo fob (\$/t)	—	—	—	375,00	410,00	—
c) Noli marittimi (\$/t)	—	—	—	30,00	30,00	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(<sup>1</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

**DIRETTIVA 96/61/CE DEL CONSIGLIO**  
**del 24 settembre 1996**  
**sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato <sup>(3)</sup>,

1. considerando che gli obiettivi e i principi della politica ambientale comunitaria, quali definiti nell'articolo 130 R del trattato mirano in particolare a prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento intervenendo innanzitutto alla fonte nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali, nel rispetto del principio «chi inquina paga» e del principio della prevenzione;
2. considerando che il quinto programma d'azione ambiente, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio e dai Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio nella risoluzione del 1° febbraio 1993 <sup>(4)</sup>, assegna priorità alla riduzione integrata dell'inquinamento quale elemento importante della tendenza verso un equilibrio più sostenibile tra attività umane e sviluppo socioeconomico, da un lato, e risorse e capacità rigenerativa della natura dall'altro;
3. considerando che l'attuazione di un approccio integrato per ridurre l'inquinamento richiede un'azione a livello comunitario per modificare e completare l'attuale normativa comunitaria in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dovuto a impianti industriali;
4. considerando che la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali <sup>(5)</sup>, ha introdotto una disciplina generale che impone un'autorizzazione prima dell'entrata in funzione o di modifiche sostanziali di un impianto industriale che possano provocare l'inquinamento dell'aria;
5. considerando che la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità <sup>(6)</sup>, ha introdotto un obbligo di autorizzazione per lo scarico di dette sostanze;
6. considerando che, nonostante l'esistenza di normative comunitarie sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico e la prevenzione o la riduzione al minimo dello scarico di sostanze pericolose nell'acqua, non esiste finora un'analoga normativa comunitaria per prevenire o ridurre al minimo le emissioni nel terreno;
7. considerando che approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dell'inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso;
8. considerando che lo scopo di un approccio integrato della riduzione dell'inquinamento è la prevenzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno, tenendo conto della gestione dei rifiuti ogniqualvolta possibile e, altrimenti, la loro riduzione al minimo per raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
9. considerando che la presente direttiva stabilisce un quadro generale per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento; che essa prevede le misure necessarie per assicurare l'attuazione della prevenzione e della riduzione integrate dell'inquinamento al fine di raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; che l'applicazione del principio dello sviluppo sostenibile è rafforzato da un approccio integrato della riduzione dell'inquinamento;
10. considerando che le disposizioni della presente direttiva si applicano fatte salve le disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati <sup>(7)</sup>; che, qualora informazioni o conclusioni ottenute in seguito all'applicazione di quest'ultima direttiva debbano essere prese in considerazione per concedere un'autorizzazione, la presente direttiva non pregiudica l'applicazione della direttiva summenzionata;

<sup>(1)</sup> GU n. C 311 del 17. 11. 1993, pag. 6 e GU n. C 165 dell'1. 7. 1995, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. C 195 del 18. 7. 1995, pag. 54.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 1994 (GU n. C 18 del 23. 1. 1995, pag. 96), posizione comune del Consiglio del 27 novembre 1995 (GU n. C 87 del 25. 3. 1996, pag. 8) e decisione del Parlamento europeo del 22 maggio 1996 (GU n. C 166 del 10. 6. 1996).

<sup>(4)</sup> GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

<sup>(6)</sup> GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.

<sup>(7)</sup> GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

11. considerando che gli Stati membri devono prendere le disposizioni necessarie per garantire che l'esercente osservi i principi generali di alcuni obblighi fondamentali; che a tal fine basta che le autorità competenti tengano conto di tali principi generali quando definiscono le condizioni di autorizzazione;
12. considerando che le disposizioni adottate a norma della presente direttiva devono essere applicate agli impianti esistenti allo scadere di un termine stabilito per alcune di dette disposizioni ovvero a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva;
13. considerando che, per affrontare i problemi dell'inquinamento nel modo più diretto ed efficace, l'esercente dovrebbe tener conto della dimensione ambientale; che ciò deve essere comunicato all'autorità competente affinché possa verificare, prima del rilascio di un'autorizzazione, che si sono previste tutte le misure appropriate di prevenzione o di riduzione dell'inquinamento; che procedure di applicazione diverse hanno dato origine a livelli diversi di protezione ambientale e di consapevolezza da parte del pubblico; che le domande di autorizzazione in base alla direttiva dovrebbero, pertanto, contenere un minimo di dati;
14. considerando che un efficace coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione tra le autorità competenti consentirà di raggiungere il massimo livello possibile di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
15. considerando che la o le autorità competenti devono rilasciare o modificare un'autorizzazione soltanto se sono state previste misure globali di protezione ambientale relative all'aria, all'acqua ed al terreno;
16. considerando che l'autorizzazione comprende tutte le misure necessarie per soddisfare le condizioni di autorizzazione al fine di raggiungere in tal modo un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso e che, salva la procedura di autorizzazione, tali misure possono anche essere oggetto di prescrizioni vincolanti generali;
17. considerando che valori limite di emissione, parametri o misure tecniche equivalenti devono basarsi sulle migliori tecniche disponibili, senza imporre l'uso di una tecnica o di una tecnologia specifica, tenendo presente le caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, la sua posizione geografica e le condizioni ambientali locali; che comunque le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni volte a ridurre al minimo l'inquinamento ad ampio raggio o transfrontaliero e garantiscono un elevato livello di tutela dell'ambiente nel suo complesso;
18. considerando che spetta agli Stati membri determinare come si potrà tener conto, all'occorrenza, delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua posizione geografica e delle condizioni ambientali locali;
19. considerando che qualora una norma di qualità ambientale richieda requisiti più severi di quelli che si possono soddisfare grazie alle migliori tecniche disponibili, nell'autorizzazione sono previste condizioni supplementari senza pregiudicare altre eventuali disposizioni prese in osservanza delle norme di qualità ambientale;
20. considerando che le migliori tecniche disponibili evolvono col tempo, soprattutto in funzione del progresso tecnico, e che quindi le autorità competenti devono seguire od essere aggiornate su tali progressi;
21. considerando che una modifica apportata ad un impianto può essere fonte di inquinamento; che è pertanto necessario notificare tutte le modifiche che potrebbero avere ripercussioni sull'ambiente o all'autorità competente; che le modifiche sostanziali dell'impianto devono essere assoggettate ad una procedura di autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente in conformità della presente direttiva;
22. considerando che le condizioni dell'autorizzazione devono essere periodicamente riesaminate e, se necessario, aggiornate; che in talune circostanze esse saranno comunque riesaminate;
23. considerando che, per informare il pubblico sul funzionamento degli impianti e sui possibili effetti per l'ambiente, e garantire la trasparenza delle procedure di autorizzazione in tutta la Comunità, il pubblico deve avere liberamente accesso, prima di qualsiasi decisione, alle informazioni relative alle domande di autorizzazione di nuovi impianti o di modifiche sostanziali alle autorizzazioni stesse ed ai relativi aggiornamenti e dati di controllo;
24. considerando che un inventario delle principali emissioni e fonti responsabili può essere considerato uno strumento importante dato che consente un raffronto delle attività inquinanti nella Comunità; che tale inventario sarà compilato dalla Commissione assistita da un comitato di regolamentazione;

25. considerando che lo sviluppo e lo scambio di informazioni a livello comunitario sulle migliori tecniche disponibili contribuiranno a correggere il diverso grado di consapevolezza tecnologica esistente nella Comunità nonché a diffondere in tutto il mondo i valori limite stabiliti e le tecniche applicate nella Comunità ed aiuteranno infine gli Stati membri ad attuare in modo efficiente la presente direttiva;
26. considerando che si dovranno redigere, a scadenze regolari, relazioni sull'attuazione e l'efficacia della presente direttiva;
27. considerando che la presente direttiva riguarda gli impianti aventi un grande potenziale di inquinamento a livello locale e di conseguenza a livello transfrontaliero; che si procede a consultazioni transfrontaliere quando le domande di autorizzazione riguardano nuovi impianti o modifiche sostanziali agli impianti che possono avere un impatto ambientale negativo e rilevante; che le domande relative a tali proposte o modifiche sostanziali saranno accessibili al pubblico dello Stato membro che può essere coinvolto;
28. considerando che a livello comunitario può manifestarsi l'esigenza di intervenire per fissare valori limite di emissione per talune categorie di impianti e di sostanze inquinanti considerate nella presente direttiva; che il Consiglio definirà tali valori limite di emissione secondo le disposizioni del trattato;
29. considerando che le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

#### Finalità e campo di applicazione

La presente direttiva ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I. Essa prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati nonché altri requisiti comunitari.

### Articolo 2

#### Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «sostanze», gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive ai sensi della direttiva 80/836/Euratom<sup>(1)</sup> e gli organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 90/219/CEE<sup>(2)</sup> e della direttiva 90/220/CEE<sup>(3)</sup>;
- 2) «inquinamento», l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
- 3) «impianto», l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che sono tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- 4) «impianto esistente»: un impianto in funzione, o, nell'ambito della legislazione vigente anteriormente alla data di messa in applicazione della presente direttiva, un impianto autorizzato o che abbia costituito oggetto, a parere dell'autorità competente, di una richiesta di autorizzazione completa, a condizione che esso entri in funzione al massimo entro un anno dalla data di messa in applicazione della presente direttiva;
- 5) «emissione», lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua ovvero nel terreno;
- 6) «valori limite di emissione», la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, segnatamente quelle di cui all'allegato III.

(1) Direttiva 80/836/Euratom del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 84/467/CEE (GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 4).

(2) Direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego continuo di microorganismi geneticamente modificati (GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 94/51/CE della Commissione (GU n. L 297 del 18. 11. 1994, pag. 29).

(3) Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15). Direttiva modificata dalla direttiva 94/15/CE della Commissione (GU n. L 103 del 22. 4. 1994, pag. 20).

I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, ad esclusione di un'eventuale diluizione nella loro determinazione. Per quanto concerne gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente fatte salve le disposizioni della direttiva 76/464/CEE e delle direttive adottate per la sua applicazione;

- 7) «norma di qualità ambientale», la serie di requisiti che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella legislazione comunitaria;
- 8) «autorità competente», la o le autorità o gli organismi che sono incaricati, a norma delle disposizioni legislative degli Stati membri, dell'adempimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva;
- 9) «autorizzazione», la parte o la totalità di una o più decisioni scritte, che autorizzano l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti della presente direttiva. Un'autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- 10) a) «modifica dell'impianto», una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente;
- b) «modifica sostanziale», una modifica dell'impianto che, secondo l'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o l'ambiente;
- 11) «migliori tecniche disponibili», la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Per:
- «tecniche», si intende sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- «disponibili», qualifica le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale,

prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

- «migliori», qualifica le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tener conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV;

- 12) «gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure, se previsto dalla legislazione nazionale, dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico del medesimo.

### Articolo 3

#### Principi generali degli obblighi fondamentali del gestore

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie perché le autorità competenti garantiscano che l'impianto sia gestito in modo:

- a) che siano prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando segnatamente le migliori tecniche disponibili;
- b) che non si verifichino fenomeni di inquinamento significativi;
- c) che sia evitata la produzione di rifiuti, a norma della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti<sup>(1)</sup>, in caso contrario, questi sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente;
- d) che l'energia sia utilizzata in modo efficace;
- e) che siano prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- f) che si provveda affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato in modo soddisfacente.

L'osservanza del presente articolo è sufficientemente soddisfatta se gli Stati membri fanno in modo che le competenti autorità tengano conto dei principi generali definiti nel presente articolo quando determinano le condizioni dell'autorizzazione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

*Articolo 4***Autorizzazione di nuovi impianti**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessun nuovo impianto funzioni senza autorizzazione come previsto dalla presente direttiva, fatte salve le eccezioni previste nella direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dai grandi impianti di combustione<sup>(1)</sup>.

*Articolo 5***Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti vigilino, mediante autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6 e 8, ovvero, in modo opportuno, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle condizioni, che entro un massimo di otto anni successivi alla messa in applicazione della presente direttiva gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all'articolo 14, primo e secondo trattino, nonché all'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve altre disposizioni comunitarie specifiche.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 11, 12, 14, terzo trattino, dell'articolo 15, paragrafi 1, 3 e 4, degli articoli 16, 17 e 18, paragrafo 2, agli impianti esistenti a decorrere dalla messa in applicazione della presente direttiva.

*Articolo 6***Domanda di autorizzazione**

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché una domanda di autorizzazione presentata all'autorità competente contenga la descrizione:

- dell'impianto, del tipo e della portata delle sue attività;
- delle materie prime e secondarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'impianto;
- delle fonti di emissione dell'impianto;
- dello stato del sito di ubicazione dell'impianto;
- del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
- della tecnologia prevista e delle altre tecniche per prevenire le emissioni dall'impianto oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;

- ove necessario, delle misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
- delle altre misure previste per ottemperare agli obblighi fondamentali del gestore di cui all'articolo 3;
- delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente.

Detta domanda di autorizzazione deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui ai trattini precedenti.

2. Se i dati forniti secondo i requisiti previsti dalla direttiva 85/337/CEE oppure un rapporto di sicurezza elaborato secondo la direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali<sup>(2)</sup>, o altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa rispettano uno dei requisiti di cui al presente articolo, tali informazioni possono essere incluse nella domanda di autorizzazione o essere ad essa allegate.

*Articolo 7***Approccio integrato del rilascio dell'autorizzazione**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per il pieno coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione quando sono coinvolte più autorità competenti al fine di garantire un approccio integrato effettivo di tutte le autorità competenti per questa procedura.

*Articolo 8***Decisioni**

Fatti salvi altri requisiti prescritti da disposizioni nazionali o comunitarie, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione contenente condizioni che garantiscano la conformità dell'impianto ai requisiti previsti dalla presente direttiva oppure nega l'autorizzazione in caso di non conformità.

Ogni autorizzazione concessa o modificata deve includere le modalità previste per la protezione di aria, acqua e terreno di cui alla presente direttiva.

*Articolo 9***Condizioni dell'autorizzazione**

1. Gli Stati membri si accertano che l'autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le relative condizioni di cui agli articoli 3 e 10 al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso attraverso una protezione degli elementi ambientali aria, acqua e terreno.

<sup>(1)</sup> GU n. L 336 del 7. 12. 1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/656/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 59).

<sup>(2)</sup> GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale cui si applica l'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall'applicazione degli articoli 5, 6 e 7 di tale direttiva devono essere prese in considerazione per il rilascio dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro (acqua, aria e terreno). Se necessario, l'autorizzazione contiene disposizioni che garantiscono la protezione del terreno e delle acque sotterranee e le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o misure tecniche equivalenti.

Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di emissione fissati in conformità delle disposizioni del presente paragrafo tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti.

4. Fatto salvo l'articolo 10, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al paragrafo 3 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme.

5. L'autorizzazione contiene gli opportuni requisiti di controllo degli scarichi, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la relativa procedura di valutazione e l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione.

Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, le misure di cui al presente paragrafo possono tener conto dei costi e benefici.

6. L'autorizzazione contiene le misure relative alle condizioni di esercizio diverse dalle condizioni di esercizio normali. Qualora sussistano rischi per l'ambiente, sono altresì tenuti nella debita considerazione l'avvio, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l'arresto definitivo dell'impianto.

L'autorizzazione può parimenti contenere deroghe temporanee ai requisiti di cui al paragrafo 4, se un piano di ammodernamento approvato dall'autorità competente assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di

sei mesi, e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento.

7. L'autorizzazione può contenere altre condizioni specifiche ai fini della presente direttiva, giudicate opportune dallo Stato membro o dall'autorità competente.

8. Fatto salvo l'obbligo di espletare una procedura di autorizzazione secondo le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri possono stabilire determinati requisiti per talune categorie di impianti sotto forma di disposizioni generali vincolanti anziché sotto forma di condizioni per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato e un'elevata protezione equivalente dell'ambiente nel complesso.

#### *Articolo 10*

#### **Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale**

Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione prescrive misure supplementari particolari, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

#### *Articolo 11*

#### **Sviluppi delle migliori tecniche disponibili**

Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente si tenga informata o sia informata sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili.

#### *Articolo 12*

#### **Modifica degli impianti da parte dei gestori**

1. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché il gestore comunichi all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto di cui all'articolo 2, punto 10, lettera a). Ove necessario, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione o le relative condizioni.

2. Gli Stati membri provvedono affinché nessuna modifica sostanziale riguardante la gestione dell'impianto, ai sensi dell'articolo 2, punto 10, lettera b), progettata dal gestore, sia effettuata senza un'autorizzazione rilasciata conformemente alla presente direttiva. La domanda di autorizzazione e la decisione dell'autorità competente debbono riferirsi alle parti dell'impianto e agli aspetti di cui all'articolo 6 che possono essere oggetto della modifica. Si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni degli articoli 3, da 6 a 10 e dell'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4.

*Articolo 13***Verifica e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte dell'autorità competente**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti riesaminino periodicamente e aggiornino, se necessario, le condizioni dell'autorizzazione.
2. Il riesame è effettuato comunque quando:
  - l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite d'emissione esistenti nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
  - le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
  - la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
  - nuove disposizioni legislative comunitarie o dello Stato membro lo esigono.

*Articolo 14***Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione**

- Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:
- il gestore rispetti, nel suo impianto, le condizioni dell'autorizzazione;
  - il gestore informi regolarmente l'autorità competente dei risultati della sorveglianza dei rifiuti del proprio impianto e tempestivamente in caso di inconvenienti o incidenti che incidano in modo significativo sull'ambiente;
  - i gestori degli impianti forniscano ai rappresentanti dell'autorità competente tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi ispezione relativa all'impianto, per prelevare campioni e raccogliere qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento dei loro compiti, ai fini della presente direttiva.

*Articolo 15***Accesso all'informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione**

1. Fatto salvo quanto stabilito nella direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente <sup>(1)</sup>, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le domande di autorizzazione di nuovi impianti e di modifiche sostanziali siano rese accessibili per un adeguato periodo di tempo al pubblico affinché possa esprimere le proprie osservazioni, prima della decisione dell'autorità competente.

<sup>(1)</sup> GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 56.

La decisione, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, deve del pari essere messa a disposizione del pubblico.

2. I risultati del controllo degli scarichi, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 e in possesso dell'autorità competente devono altresì essere messi a disposizione del pubblico.

3. La Commissione pubblica ogni tre anni un inventario delle principali emissioni e loro fonti, in base agli elementi comunicati dagli Stati membri. La Commissione stabilisce il formato e i dati caratteristici necessari alla trasmissione delle informazioni secondo la procedura di cui all'articolo 19.

La Commissione può, secondo la stessa procedura, proporre le misure necessarie intese ad assicurare l'intercomparabilità e la complementarità dei dati relativi alle emissioni contemplate nell'inventario di cui al primo comma con quelli di altri registri e fonti di dati sulle emissioni.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano nel rispetto delle restrizioni previste dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3 della direttiva 90/313/CEE.

*Articolo 16***Scambio di informazioni**

1. Ai fini di uno scambio di informazioni, gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare ogni tre anni la Commissione, per la prima volta entro un termine di diciotto mesi dalla data di messa in applicazione della presente direttiva, i dati rappresentativi sui valori limite disponibili secondo le categorie di attività elencate nell'allegato I e, se del caso, le migliori tecniche disponibili dalle quali essi sono stati ricavati, in conformità segnatamente dell'articolo 9. Per le comunicazioni successive, tali informazioni sono integrate secondo le procedure previste al paragrafo 3 del presente articolo.

2. La Commissione organizza lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e le industrie interessate sulle migliori tecniche disponibili, sulle relative prescrizioni in materia di controllo e i relativi sviluppi. La Commissione pubblica ogni tre anni i risultati degli scambi di informazioni.

3. Le relazioni sull'applicazione della presente direttiva e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente sono redatte a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/692/CEE. La prima relazione comprenderà il triennio successivo alla data di messa in applicazione di cui all'articolo 21 della presente direttiva. La Commissione presenta detta relazione al Consiglio, corredata se del caso di proposte.

4. Gli Stati membri istituiscono o designano la o le autorità incaricate dello scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, e ne informano la Commissione.

*Articolo 17***Effetti transfrontalieri**

1. Qualora uno Stato membro costati che il funzionamento di un impianto potrebbe avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato membro oppure se uno Stato membro che potrebbe subire in modo considerevole tali effetti presenta domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 12, paragrafo 2, comunica all'altro Stato membro i dati forniti ai sensi dell'articolo 6 nel momento stesso in cui li mette a disposizione dei propri cittadini. Tali dati servono da base per le consultazioni necessarie nel quadro dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri, secondo il principio della reciprocità e della parità di trattamento.

2. Gli Stati membri provvedono, nel quadro dei loro rapporti bilaterali, affinché nei casi di cui al paragrafo 1 le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato membro eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima della decisione dell'autorità competente.

*Articolo 18***Valori limite comunitari di emissione**

1. Su proposta della Commissione il Consiglio stabilisce, secondo le procedure previste dal trattato, valori limite di emissione per:

- le categorie di impianti di cui all'allegato I, fatta eccezione per le discariche di cui ai paragrafi 5.1 e 5.4 di tale allegato e
- le sostanze inquinanti di cui all'allegato III

per le quali si è stata riscontrata la necessità di un'azione comunitaria in base, segnatamente, allo scambio di informazioni di cui all'articolo 16.

2. In mancanza di valori limite comunitari di emissione definiti in applicazione della presente direttiva, i pertinenti valori limite di emissione minimi quali fissati nelle direttive di cui all'allegato II e alle altre regolamentazioni comunitarie, si applicano ai sensi della presente direttiva agli impianti di cui all'allegato I.

Fatte salve le prescrizioni della presente direttiva, le prescrizioni tecniche applicabili alle discariche di cui ai paragrafi 5.1 e 5.4 dell'allegato I sono fissate dal Consiglio, su proposta della Commissione, nel rispetto delle procedure stabilite dal trattato.

*Articolo 19***Procedura del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 3**

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definitiva all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

*Articolo 20***Disposizioni transitorie**

1. Fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva 88/609/CEE, le disposizioni della direttiva 84/360/CEE e le disposizioni degli articoli 3 e 5, dell'articolo 6, paragrafo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 76/464/CEE, nonché le pertinenti disposizioni relative alle autorizzazioni delle direttive elencate di cui all'allegato II si applicano agli impianti esistenti interessati dalle attività di cui all'allegato I sino a quando le autorità competenti non abbiano adottato le misure necessarie di cui all'articolo 5 della presente direttiva.

2. Le pertinenti disposizioni relative alle autorizzazioni delle direttive di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi ai nuovi impianti interessati dalle attività di cui all'allegato I e alla data di messa in applicazione della presente direttiva.

3. La direttiva 84/360/CEE è abrogata undici anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Non appena sono prese nei confronti di un impianto le misure previste agli articoli 4, 5 o 12, la deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 76/464/CEE cessa di applicarsi agli impianti contemplati dalla presente direttiva.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, modifica, ove necessario, le pertinenti disposizioni delle direttive di cui all'allegato II per adeguarle alle prescrizioni della presente direttiva entro la data di abrogazione della direttiva 84/360/CEE di cui al primo comma.

*Articolo 21***Messa in applicazione**

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro tre anni a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 22*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

*Articolo 23*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

E. FITZGERALD

---

## ALLEGATO I

## CATEGORIE DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva.
  2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.
1. **Attività energetiche**
    - 1.1. Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 50 MW (<sup>1</sup>)
    - 1.2. Raffinerie di petrolio e di gas
    - 1.3. Cokerie
    - 1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone
  2. **Produzione e trasformazione dei metalli**
    - 2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati
    - 2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora
    - 2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
      - a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
      - b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 chilojoule per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
      - c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora
    - 2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
    - 2.5. Impianti:
      - a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
      - b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli
    - 2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>
  3. **Industria dei prodotti minerali**
    - 3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno
    - 3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto
    - 3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno
    - 3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno
    - 3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno, e/o con una densità di colata per giorno superiore a 300 kg/m<sup>3</sup>
  4. **Industria chimica**

Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

(<sup>1</sup>) I requisiti di cui alla direttiva 88/609/CEE per gli impianti esistenti rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2003.

- 4.1. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:
- a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
  - b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
  - c) idrocarburi solforati;
  - d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
  - e) idrocarburi fosforosi;
  - f) idrocarburi alogenati;
  - g) composti organometallici;
  - h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
  - i) sostanze coloranti e pigmenti;
  - k) tensioattivi e agenti di superficie
- 4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:
- a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bichloruro di carbonile;
  - b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
  - c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
  - d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
  - e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio
- 4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)
- 4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi
- 4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
- 4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi
- 5. Gestione dei rifiuti**
- Salvi l'articolo 11 della direttiva 75/442/CEE e l'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi <sup>(1)</sup>
- 5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati <sup>(2)</sup>, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno
- 5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani <sup>(3)</sup>, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani <sup>(4)</sup>, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora
- 5.3. Impianti per l'eliminazione o il ricupero dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno
- 5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti
- 6. Altre attività**
- 6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
- a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
  - b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
- 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno
- 6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito

<sup>(1)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 28).

<sup>(2)</sup> GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

<sup>(3)</sup> GU n. L 163 del 14. 6. 1989, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU n. L 203 del 15. 7. 1989, pag. 50.

- 6.4. a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno
  - b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:
    - materie prime annuali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
    - materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)
  - c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua)
- 6.5. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno
  - 6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
    - a) 40 000 posti pollame;
    - b) 2 000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o
    - c) 750 posti scrofe
  - 6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno
  - 6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione
-

*ALLEGATO II***ELENCO DELLE DIRETTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2 E ALL'ARTICOLO 20**

1. Direttiva 87/217/CEE concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto
  2. Direttiva 82/176/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini
  3. Direttiva 83/513/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio
  4. Direttiva 84/156/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini
  5. Direttiva 84/491/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano
  6. Direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE successivamente modificata dalle direttive 88/347/CEE e 90/415/CEE che modificano l'allegato II della direttiva 86/280/CEE
  7. Direttiva 89/369/CEE concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato da nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani
  8. Direttiva 89/429/CEE concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani
  9. Direttiva 94/67/CE sull'incenerimento di rifiuti pericolosi
  10. Direttiva 92/112/CEE che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio
  11. Direttiva 88/609/CEE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dei grandi impianti di combustione, modificata da ultimo dalla direttiva 94/66/CE
  12. Direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità
  13. Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, modificata dalla direttiva 91/156/CEE
  14. Direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati
  15. Direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi
-

*ALLEGATO III***ELENCO INDICATIVO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE INQUINANTI DI CUI È OBBLIGATORIO TENER CONTO SE PERTINENTI PER STABILIRE I VALORI LIMITE DI EMISSIONE****ARIA**

1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo
2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto
3. Monossido di carbonio
4. Composti organici volatili
5. Metalli e relativi composti
6. Polveri
7. Amianto (particelle in sospensione e fibre)
8. Cloro e suoi composti
9. Fluoro e suoi composti
10. Arsenico e suoi composti
11. Cianuri
12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera
13. Poli-cloro-dibenzo-diossina (PCDD) e poli-cloro-dibenzo-furani (PCDF)

**ACQUA**

1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico
  2. Composti organofosforici
  3. Composti organici dello stagno
  4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso
  5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili
  6. Cianuri
  7. Metalli e loro composti
  8. Arsenico e suoi composti
  9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici
  10. Materie in sospensione
  11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare)
  12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali DBO, DCO).
-

*ALLEGATO IV*

Considerazioni da tener presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'articolo 2, punto 11, tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione

1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti
  2. Impiego di sostanze meno pericolose
  3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti
  4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale
  5. Progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico
  6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione
  7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti
  8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile
  9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica
  10. Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi
  11. Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurre le conseguenze per l'ambiente
  12. Informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 o da organizzazioni internazionali.
-

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1996

relativa alla revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti profam  
come sostanza attiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/586/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 491/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 491/95, ha determinato le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e ha designato gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92;

considerando che il profam è una delle novanta sostanze attive contemplate dalla prima fase del programma di lavoro previsto all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio<sup>(4)</sup>;

considerando che per questa sostanza lo Stato membro relatore designato ha comunicato alla Commissione che i notificanti interessati lo hanno ufficialmente informato che non invieranno le informazioni prescritte dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3600/92 a

sostegno dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

considerando che nessuno Stato membro ha notificato alla Commissione, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento, il proprio interesse all'iscrizione di questa sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

considerando che si può pertanto ritenere che non verranno presentati i dati necessari per il riesame della sostanza nell'ambito del suddetto programma di lavoro e che non è quindi possibile una valutazione della stessa in tale contesto; che occorre quindi adottare una decisione allo scopo di revocare le attuali autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti la suddetta sostanza attiva;

considerando che la presente decisione non esclude che in futuro il profam possa essere preso in esame nel quadro della procedura per nuove sostanze attive prevista dall'articolo 6 della direttiva 91/414/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri provvedono affinché:

- 1) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti profam siano revocate entro dodici mesi dalla data della presente decisione;

<sup>(1)</sup> GU n. L 366 del 15. 12. 1992, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 50.

<sup>(3)</sup> GU n. L 107 del 28. 4. 1994, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

- 2) a partire dalla data della presente decisione non siano concesse o rinnovate, nel quadro della deroga prevista dall'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti profam.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 30 settembre 1996****relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità della direttiva 94/57/CE del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(96/587/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Gli organismi riconosciuti dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 94/57/CE sono elencati nell'allegato alla presente decisione.

vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime<sup>(1)</sup> e in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,*Articolo 2*

La presente decisione è indirizzata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1996.

*Per la Commissione*

Neil KINNOCK

*Membro della Commissione*

considerando che gli Stati membri hanno notificato gli organismi da loro riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 94/57/CE,

---

*ALLEGATO*

American Bureau of Shipping (ABS)  
Bureau Veritas (BV)  
China classification Society (CCS)  
Det Norske Veritas (DNV)  
Germanischer Lloyd (GL)  
Hellenic Register of Shipping (HR)  
Korean Register of Shipping (KR)  
Lloyd's Register of Shipping (LR)  
Nippon Kaiji Kyokai (NK)  
Registro italiano navale (RINA)

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 319 del 12. 12. 1994, pag. 20.